

Regione Lombardia  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
della PROVINCIA di SONDRIO

**VERBALE  
DI DELIBERAZIONE**

del DIRETTORE  
GENERALE

**Ing. Emilio TRIACA**

**COADIUVATO**

dal Direttore Amministrativo

**Dott. Mauro MARTELLETTI**

dal Direttore Sanitario

**Dr.ssa M. Cristina MANCA**

dal Direttore Sociale

**Dr. Delfo BONENTI**

Publicato all'albo pretorio

dell'Azienda il giorno

per rimanervi affisso per 15

giorni consecutivi

**Immediatamente esecutivo**

Il presente atto è composto  
da n. 2 fogli e da n. 4 pagine  
di allegati

**n° 296 del 29 giugno 2006**

**OGGETTO:** ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. VII/18344 DEL 23/07/2004 E N. VII/18747 DEL 17.09.2004 - AGGIORNAMENTO DEL TITOLO 3 DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO che:**

- con deliberazioni n. 465 del 27/10/2004 e n. 120 del 23/03/2005 questa A.S.L. ha approvato i Piani Attuativi Locali per la realizzazione degli "Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/18344 del 23 luglio 2004;
- tale Delibera prevede uno specifico Progetto Obiettivo sul Comparto Costruzioni, tra le cui azioni rilevanti figura la riduzione degli infortuni per cadute dall'alto, che rappresentano la seconda causa di morte in occasioni di prestazioni lavorative, oltre a determinare un'ingente numero di invalidità permanenti;

**RICORDATO** che tra le azioni qualificanti per contenere tale dinamica infortunistica è stata individuato il coinvolgimento degli Enti Locali attraverso l'impegno della Polizia Locale ed apposite modifiche dei Regolamenti Locali di Igiene ed Edilizi;

**ATTESO** che con D.G.R. n. VII/18747 del 17.09.2004 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra A.S.L. e Comuni, che prevede anche la modifica dei Regolamenti Locali di Igiene ed Edilizia "al fine di prevedere che negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti venga prevista l'adozione di interventi e dei dispositivi indicati nella circolare della Direzione Generale Sanità del 23/01/2004 n. 4;

**ATTESO** altresì che tale circolare prevede al punto 1 la modifica del Regolamento Locale di Igiene per quanto riguarda l'obbligo di installare sui tetti dispositivi di aggancio atti a prevenire la caduta dei lavoratori;

**CONSIDERATO** che le Norme di Sicurezza prevedono per lavori condotti ad altezza superiore a metri due, l'obbligo di predisporre opere provvisoriali;

**CONSIDERATO** inoltre che per lavori di breve durata condotti in altezza possono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza);

**VISTA** l'oggettiva difficoltà di reperire sui tetti idonei punti di aggancio per lo svolgimento in sicurezza di prestazioni lavorative (es. manutenzione),

**Regione Lombardia**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
**Della Provincia di Sondrio**

Segue delibera n.

del

pag. 2

---

**ATTESO** che l'inserimento di uno specifico articolo diretto agli interventi per la sicurezza risponde alla necessità di adeguare gli standard di sicurezza nel settore dell'edilizia e del mondo del lavoro;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni al Titolo **III**, Capitolo 2/A - Disposizioni Generali per i cantieri e per il suolo pubblico - del Regolamento Locale di Igiene, al fine di uniformare gli interventi su tutto il territorio provinciale con una più precisa ed incisiva disciplina relativamente alle aree sopra citate;

**ATTESO** che i Comuni capo mandamento della Provincia di Sondrio (Sondrio, Chiavenna, Morbegno, Tirano e Bormio) hanno già sottoscritto il sopraccitato Protocollo d'Intesa, che prevede anche la modifica del Regolamento Locale d'Igiene ed Edilizio nel senso predetto;

**VISTI** gli arti 218, 344 e 345 del T.U.LL.SS./R.D. 27 luglio 1934 in materia di Regolamento Locale d'Igiene;

**VISTE** le LL.RR. n.64 e n.65 del 26 ottobre 1981 e successive modifiche;

**SU PROPOSTA** del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico

**SENTITI** i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del Titolo III del regolamento Locale di Igiene - Capitolo 2/A - Disposizioni generali per i cantieri e per il suolo pubblico - inserendo l'art. 3.2.11 "*Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto*", così come riportato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI NOTIFICARE** il presente atto ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Sondrio per il seguito di competenza;
3. **DI DARE MANDATO** al Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio P.S.A.L., per tutto quanto consegua il presente provvedimento deliberativo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Emilio Triaca**

**Regione Lombardia**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
**Della Provincia di Sondrio**

Segue delibera n.

del

pag. 3

---

Il Responsabile del procedimento: Dr. Roberto Pattarin  
Il Responsabile della pratica: Daniela Troncatti

"

Testo dell'integrazione al titolo III del Regolamento di Igiene :

**Art. 3.2.11: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"**

**Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura**

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

**1. Accesso alla copertura**

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- ➔ l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza  $> 0,70$  m. e altezza di  $> 1,20$  m.  
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse , ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- ➔ l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a  $0.50 \text{ m}^2$ .
- ➔ l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
  - ⇒ superficie  $\geq 0,50 \text{ m}^2$  ;
  - ⇒ se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere  $\geq 0,70$  m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a  $0,65$  m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
  - ⇒ se a sezione circolare il diametro deve essere  $\geq 0,80$ m;

- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

## 2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** ( es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

## 3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

#### 4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: "**Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio -requisiti e prove**" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

**5 - Le soluzioni adottate** ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (CE.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

#### 6 - A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- ⇒ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ⇒ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ⇒ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ⇒ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

## 7 - Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

## 8 - Informazioni

In luogo prossimo all' accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

## 9 - fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera , laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori ; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.). Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.